

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2983

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FORMICA)

Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

*Presentato il 20 novembre 1981*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La perdurante crisi energetica impone all'attenzione del Paese la necessità di aumentare, quanto più possibile, la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, ed in particolare dalle fonti idriche, e di provvedere, pertanto, allo sfruttamento delle residue disponibilità sia mediante la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, sia mediante il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti.

Al riguardo l'ENEL, che ha già programmato la costruzione di nuove centrali, ha previsto contestualmente un piano

di organico e razionale coordinamento degli impianti idroelettrici già in funzione, al fine di migliorarne l'utilizzazione.

In tale prospettiva viene ad inserirsi la complessa situazione di alcuni impianti idroelettrici, con potenza nominale superiore ai 3.000 kW, gestiti dagli enti locali e da imprese autoproduttrici, le cui concessioni sono scadute il 31 ottobre 1981, ovvero in date immediatamente successive, e che, dopo la predetta scadenza, per il combinato disposto di cui all'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775, ed all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dovrebbero passare in proprietà dell'ENEL.

Trattasi, come è noto, di impianti costruiti da circa 50 o 60 anni e che, pur ancora regolarmente funzionanti, sono tuttavia, almeno in parte, tecnicamente obsoleti e caratterizzati inoltre dall'usura derivante dal lungo esercizio: sono, nondimeno, possibili ammodernamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, che è ormai urgente e necessario realizzare, data l'attuale situazione energetica del Paese.

Tali impianti, peraltro, offrono agli enti locali ed alle imprese autoproduttrici disponibilità di energia e di potenza a prezzo di costo: trattasi, quindi, di impianti di vitale importanza per i predetti concessionari, in quanto consentono agli uni la continuità nell'espletamento di indefettibili servizi pubblici loro affidati dalla vigente normativa ed agli altri rilevanti economie nei costi di produzione derivanti dal funzionamento di stabilimenti industriali di grande rilievo economico ed occupazionale. È tuttavia evidente che i detti enti ed imprese avranno interesse ad attuare i necessari interventi migliorativi dei propri impianti, soltanto se sarà loro garantita la disponibilità degli impianti medesimi mediante adeguati rinnovi delle concessioni.

D'altra parte, va tuttavia riconosciuto che, ove i concessionari non provvedano all'esecuzione degli occorrenti interventi migliorativi, potrà intervenire l'ENEL al fine di attuare i propri programmi, acquistando, come la vigente normativa consente, alcuni dei predetti impianti alla scadenza della concessione.

Appare, quindi, necessario l'intervento del legislatore per comporre, nel pubblico generale interesse, le diverse esigenze delle parti, onde promuovere ed agevolare la realizzazione dei possibili incrementi e miglioramenti di producibilità degli impianti, garantendo da un lato agli enti locali ed alle imprese autoproduttrici di energia la attuale disponibilità dei propri impianti idroelettrici, a condizione che siano realizzati gli occorrenti interventi migliorati-

vi, ed abilitando, dall'altro, l'ENEL ad acquisire gli impianti medesimi nel caso che i concessionari non eseguano i predetti interventi migliorativi.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si dispone che, nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione per forza motrice, il trasferimento all'ENEL delle opere di raccolta, derivazione e regolazione delle acque non consegue *de jure* alla scadenza delle concessioni medesime, ma all'esercizio da parte dell'ENEL della facoltà di immettersi nel possesso degli altri beni inerenti alla concessione, facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle acque 11 dicembre 1933, n. 1775. Si è, in tal guisa, inteso evidenziare che il subentro da parte dell'ENEL si verifica a seguito di una manifestazione di volontà dell'Ente medesimo, il quale dovrà all'uopo valutare sia la rilevanza degli impianti idroelettrici in relazione ai propri programmi, sia la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2 del presente disegno di legge ai fini dell'esercizio della rinuncia agli impegni medesimi in favore delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici. Ovviamente, tale disciplina non altera la vigente normativa regolante i rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario.

L'articolo 2 prevede che, qualora le imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti e le imprese autoproduttrici o le imprese autoproduttrici di energia elettrica si siano obbligate ad attuare gli interventi occorrenti per conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1. Qualora, invece, non siano possibili per ragioni tecniche od economiche interventi migliorativi, l'ENEL rinuncerà agli impianti soltanto in favore delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi tra detti enti e gli autoproduttori. All'uopo, i concessionari hanno l'onere di comunicare, almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni, le derivazioni suscettibili degli interventi migliorativi; in

attesa dell'accertamento delle condizioni occorrenti per la rinuncia, è possibile l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi alla concessione scaduta. In relazione alle sole imprese autoproduttrici di energia elettrica e sempre al fine di incentivarne la propensione ed effettuare i necessari interventi migliorativi della producibilità dei loro impianti, si è ritenuto di rimuovere i limiti previsti dall'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, rispettivamente in materia di esenzione dal trasferimento delle imprese elettriche allo ENEL e di rilascio di autorizzazioni agli autoproduttori: in altri termini, dovendosi incentivare incrementi nella produzione di energia elettrica da parte degli autoproduttori, è sembrato necessario da un lato non computare detti incrementi nel tetto fissato dalla legge ai fini del trasferimento degli impianti all'ENEL e, dall'altro, consentire il rilascio di autorizzazioni agli autoproduttori anche a prescindere dalla sussistenza di nuove esigenze per nuovi piani produttivi, dovendosi invero ritenere bastevole la realizzazione di incrementi nella producibilità degli impianti.

L'articolo 3 prevede che i rapporti derivanti dalla rinuncia agli impianti siano regolati mediante convenzioni tra l'ENEL e le imprese concessionarie, ove occorra rappresentate ed assistite dalle Organizzazioni di categoria. Dette convenzioni, soggette ad approvazione da parte del Ministro dell'industria, dovranno fissare i parametri di miglioramento della producibilità degli impianti, determinare le procedure per la presentazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione degli impianti e precisare, infine, le modalità per l'esercizio del potere dell'ENEL di impartire disposizioni tecniche alle imprese elettriche degli enti locali ed alle imprese autoproduttrici di energia. Lo adempimento delle convenzioni e l'osservanza delle direttive impartite dall'ENEL sono, poi, assistiti dal potere ministeriale di dichiarare la decadenza dalla con-

cessione ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico sulle acque.

Con gli articoli da 4 a 6 si dettano invece disposizioni intese a disciplinare i rapporti conseguenti al trasferimento, dopo la scadenza delle concessioni, degli impianti delle imprese autoproduttrici all'ENEL. In particolare, con l'articolo 4 si dispone che l'ENEL, ovvero le imprese elettriche degli enti locali cui fossero assentite le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica degli autoproduttori, dovrà fornire, al costo di esercizio dell'impianto trasferito, quantitativi di potenza e di energia corrispondenti per i primi sei anni dell'intera produzione degli impianti medesimi e decrescenti progressivamente per successivi 9 anni; durante il periodo (15 anni) della fornitura agevolata di energia non sarà applicato il meccanismo del sovrapprezzo termico. Con l'articolo 5 si dettano, inoltre, disposizioni per il passaggio all'ENEL, ovvero alle municipalizzate titolari della nuova concessione, del personale già addetto con carattere di esclusività agli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia. Con l'articolo 6, infine, allo scopo di facilitare la determinazione degli indennizzi dovuti per il trasferimento dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del citato testo unico delle acque, si dispone che gli indennizzi in questione, ove determinati d'accordo tra le parti, siano aumentati del 30 per cento.

L'articolo 7 fissa i parametri di valutazione per la determinazione, da parte del competente Ministro dei lavori pubblici, della durata delle concessioni relative ad impianti per i quali saranno attuati interventi migliorativi: in particolare, il Ministro dovrà tener conto, per le imprese autoproduttrici, sia dei miglioramenti di producibilità, sia dell'eventuale anticipata esecuzione di detti interventi rispetto alla scadenza della concessione originaria.

Con l'articolo 8 si salvaguardano le attuali competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di concessioni di grande derivazione di acque per forza motrice.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprietà dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

## ART. 2.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese elettriche degli enti locali o dei consorzi costituiti tra detti enti ed imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, a condizione che le imprese stesse si obblighino ad eseguire, in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

L'ENEL rinuncerà alla facoltà di cui al precedente articolo 1 anche nel caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi di cui al precedente comma, accertata, in caso di dissenso, da un collegio di tre arbitri nominati rispettivamente dall'ENEL, dall'impresa concessionaria

e dalle parti congiuntamente. In mancanza, gli arbitri o il terzo arbitro sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici.

Alla scadenza delle concessioni di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, l'ENEL rinuncerà ad avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 in relazione agli impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza ed a condizione che le imprese autoproduttrici si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

Le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica, sono obbligate ad indicare — dandone comunicazione, almeno sei mesi prima della scadenza ed a pena di decadenza dalla concessione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ENEL — le loro derivazioni idroelettriche suscettibili degli interventi di cui ai precedenti commi.

In attesa dell'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, ai fini della rinuncia alla facoltà di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute di grande derivazione.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente comma terzo, non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

La maggiore produzione di energia elettrica ottenuta mediante le opere di potenziamento e di ristrutturazione di cui al precedente terzo comma non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

## ART. 3.

I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le convenzioni dovranno.

1) definire l'aumento della producibilità di energia e/o potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indirizzi di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilità di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;

2) determinare i termini e le modalità di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilità di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonché delle conseguenti verifiche e collaudi;

3) definire le modalità per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 mar-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici può dichiarare la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

## ART. 4.

L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

## ART. 5.

Il personale addetto con carattere di esclusività agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facoltà di cui al precedente articolo 1 è trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Le modalità e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonché tra l'ENEL e l'impresa elettrica dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

ART. 6.

Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è maggiorato del 30 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.

Le imprese elettriche degli enti locali, che esercitano il diritto di prelazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, possono immettersi nel possesso delle opere indicate nell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, corrispondendo l'indennizzo previsto dalla stessa norma.

ART. 7.

La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, degli indici di miglioramento e della eventuale anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria.

ART. 8.

Sono fatti salvi i diritti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.